



Confartigianato



Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste

Spettabile Impresa,

La legge di Bilancio 2024 ha previsto il cosiddetto Bonus mamme: l'esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli. Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli.

Per beneficiare dell'agevolazione si prega di inviare l'allegata autodichiarazione debitamente compilata e sottoscritta al proprio referente paghe.

Cordiali saluti

La responsabile Ufficio Paghe

Consulente del Lavoro

Cristiana Viduli

Confartigianato

Cristiana Viduli Consulente del Lavoro

Ufficio Paghe

Confartigianato Trieste

Via Cicerone, 9 - 34133 Trieste

Tel. 040/3735257

Fax 040/3735260

E-MAIL: cristiana.viduli@artigianits.it

PEC: paghe.ts@pec.confartigianato.it

SITO INTERNET: www.confartigianatotrieste.it



Confartigianato



Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste

L'ufficio paghe informa:

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli

Come noto, l'art. 1, c. 180, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha previsto che "Fermo restando quanto previsto al c. 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile" (€ 250/mese).

Il successivo c. 181 ha esteso l'agevolazione, in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Le istruzioni operative sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024. Le lavoratrici madri devono esprimere al datore di lavoro **il diritto di poter accedere all'esonero tramite un'autodichiarazione (allegato alla presente)** in cui specificano se la richiesta è stata effettuata all'INPS con la comunicazione dei figli tramite portale istituzionale sul sito dell'INPS (procedura INPS non ancora attiva) oppure effettuando direttamente la richiesta al datore di lavoro comunicando i codici fiscali dei due o tre figli che ne danno diritto.

Beneficiari - Lavoratrici madri titolari di:

Contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (anche part time);

Contratti di apprendistato;

Contratti a tempo indeterminato a seguito di trasformazione di contratti a termine (in tal caso, nel mese di trasformazione, è possibile beneficiare dell'esonero per intero.

Contratti a tempo indeterminato in attuazione del vincolo associativo nelle cooperative.

Il beneficio si applica alle lavoratrici con rapporti di lavoro sia instaurati che *instaurandi* nel periodo di vigenza dell'esonero, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati,

anche se non imprenditori, ivi compresi quelli del settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

L'esonero contributivo spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche se poi i lavoratori vengono inviati a termine presso l'utilizzatore).

I contratti intermittenti, seppure a tempo indeterminato, non rientrano invece nell'ambito di applicazione della misura. Sono esclusi anche i contratti di apprendistato stagionali.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli (anche adottivi o affidatari), sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli (anche adottivi o affidatari), fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio o successivo (secondo figlio per il solo 2024). Anche la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio o successivo (secondo figlio per il solo 2024).

N.B. Non si decade dal beneficio in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

L'agevolazione - La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale (pari al 100%) della contribuzione previdenziale (IVS) dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Part time - Le soglie massime devono ritenersi valide anche per i rapporti di lavoro part-time. Non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante.

Più rapporti di lavoro - Resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Congedo di maternità - L'esonero contributivo, nelle ipotesi in cui sia prevista l'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma (ossia nascita del terzo figlio o secondo figlio per il solo 2024).

Rapporto di lavoro dopo la nascita del figlio - I casi esemplificativi di cui sopra si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate. Resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello *status* di madre con due o tre figli, l'esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Esempio: nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l'11 giugno 2024 e il rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l'esonero di cui all'art. 1, c. 181, della Legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024.

Agevolazione

Madre di tre figli - Se la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulta già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 18 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

Madre di due figli - Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 10 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Termine dell'agevolazione

- **Per le madri di 3 o più figli:** alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- **Per le madri di 2 figli:** alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

Condizioni - L'agevolazione non avendo natura di incentivo all'assunzione:

non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015;

non comporta benefici in capo al datore di lavoro, con la conseguenza che non è subordinata al DURC.

Aiuti di stato - Poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, **la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato**, trattandosi di un'agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

La disciplina dell'esonero non rientra tra quelle disciplinate dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativa agli aiuti concessi dallo Stato o

mediante risorse statali. **Pertanto, l'applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.**

Compatibilità con altre agevolazioni

Esonero contributivo IVS 6% o 7% - Il bonus lavoratrici madri è strutturalmente alternativo.

Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l'onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un'aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di **247,39 euro**.

Detto importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

Quindi, l'applicazione della riduzione contributiva a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice (esonero contributivo del 100%), non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell'esonero IVS del 6% o 7%.

Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l'applicazione di entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.

Viduli Cristiana

Consulente del Lavoro



AUTODICHIARAZIONE ESONERO MADRI LAVORATRICI
(ART. 1 COMMII 180 E 181 LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213)

(restituire la presente dichiarazione debitamente sottoscritta)

La sottoscritta _____

Nata a _____ il _____ C.F. _____

Dipendente dell'Azienda _____ Rif. interno _____

Consapevole che

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto all'articolo 1, comma 180, che: *“per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”*.

Ai sensi del successivo comma 181, *l'esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.*

Condizione necessaria affinché il datore di lavoro applichi l'esonero, è la ricezione di un'autodichiarazione in cui la lavoratrice elenchi i codici fiscali dei figli utili a soddisfare le condizioni richieste dalla norma, oppure certifichi di aver comunicato all'INPS le medesime informazioni tramite l'apposita funzione presente sul sito istituzionale www.INPS.it.

Dichiara

Di aver diritto all'esonero dal mese di __/__/__ per la presenza dei figli indicati sotto (1)

Compilare l'elenco sottostante evidenziando i figli che si vogliono comunicare all'INPS barrando la colonna "Da dichiarare". In assenza di compilazione della colonna verranno dichiarati i tre più giovani.

Codice fiscale	Cognome Nome	Sesso	Data e luogo di nascita	Da dichiarare

(1) Da non compilare in caso di lavoratrice occupata nel settore agricolo che versa la contribuzione previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al settore della contribuzione agricola unificata.

Di aver diritto all'esonero dal mese di __/__/__ al mese di __/__/__, avendo comunicato all'INPS tramite il sito istituzionale le informazioni necessarie, avendo dichiarato la presenza di almeno __ figli

Di non aver diritto all'esonero dal mese di __/__/__

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma della dipendente